

Penale Sent. Sez. 3 Num. 25439 Anno 2020

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udiienza: 09/07/2020

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1) Castelli Veronica, nata a Siracusa il 09/03/1982
- 2) Miraglia Roberto, nato a Siracusa il 21/06/1990
- 3) Amato Giuseppe, nato a Avola il 09/06/1998
- 4) Magliocco Pasquale, nato a Avola il 29/06/1993

avverso l'ordinanza del 07/11/2019 del Tribunale di Siracusa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18/2020, conv., con modiff., dalla l. n. 27/2020, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;

letta la memoria difensiva di replica del 1° luglio 2020 depositata nell'interesse dei ricorrenti con cui si è insistito per l'accoglimento dei ricorsi.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 novembre 2019, il Tribunale di Siracusa ha respinto le istanze di riesame proposte dagli odierni ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo dei centri scommesse recanti insegna STANLEYBET dai medesimi gestiti in Siracusa e Avola, essendo stato ravvisato il *fumus* del reato di cui all'art. 4, comma 4-*bis*, l. 13 dicembre 1989, n. 401, in relazione alle scommesse dai medesimi raccolte in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. Il sequestro delle aziende – locali, materiale informatico, documenti – è stato autorizzato sul rilievo che la libera disponibilità delle stesse avrebbe consentito la ripresa dell'attività illecita, così protraendo ed aggravando le conseguenze del reato.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, hanno proposto comune ricorso per cassazione i quattro indagati, deducendo la violazione della legge penale incriminatrice con riguardo al ritenuto *fumus* del reato.

Premesso di avere tutti avanzato richiesta al Questore di Siracusa ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. per svolgere attività di trasmissione dei dati inerenti proposte negoziali di giocate alla Stanleybet con sede a Malta – operatore comunitario autorizzato nel paese di appartenenza - con la quale avevano stipulato contratto di ricevitoria, i ricorrenti lamentano che tali istanze erano illegittimamente state disattese (quelle di Veronica Castelli, Roberto Miraglia e Giuseppe Amato erano state respinte per carenza del titolo concessorio; quella di Pasquale Magliocco non aveva invece avuto alcun esito), senza che fossero peraltro stati rilevati motivi di ordine pubblico o elementi soggettivi squallificanti idonei a giustificare una limitazione delle libertà fondamentali tutelate dal diritto europeo.

Richiamando nel corposo ricorso la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e quella nazionale (penale ed amministrativa) formatasi sul punto, i ricorrenti evidenziano che Stanleybet è operatore comunitario ed è sempre stato illegittimamente discriminato, in violazione del diritto dell'Unione europea, nel rilascio di concessione per operare in Italia quale soggetto abilitato alla raccolta di scommesse, dapprima nelle c.d. gare Coni del 1996 e Bersani del 2006, da ultimo nel c.d. Bando Monti (art. 10, comma 9-*octies*, d.l. n. 16 del 2012). Nei loro confronti non poteva pertanto essere applicata la sanzione penale prevista dall'art. 4, comma 4-*bis*, l. 401/1989, dovendo il giudice nazionale disapplicare tale disposizione in quanto contrastante con gli artt. 49 e 56 t.u.f.u.e., trattandosi di restrizione della libertà di stabilimento e prestazione

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

dei servizi non coerente né sistematica, tantomeno proporzionata, ed inoltre contrastante con i principi di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento, certezza del diritto, equivalenza, effettività, tutela del legittimo affidamento e leale collaborazione.


In particolare, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata - che ha ritenuto violato il divieto di intermediazione previsto dall'art. 2 d.m. n. 111/2006, erroneamente qualificando i centri gestiti dai ricorrenti quali punti di raccolta di scommesse nel "gioco a distanza" - i Centri Trasmissione Dati (CTD) dei ricorrenti erano qualificabili come luoghi di vendita appartenenti alla rete fisica della Stanleybet ed il citato art. 2 d.m. 111/2006 ammette che i concessionari raccolgano scommesse a mezzo di propri CTD, sì che pure nei loro confronti opera il divieto di applicare sanzioni penali che si pongano in contrasto con le disposizioni di matrice eurounitaria, divieto nel caso della Stanleybet e dei propri CTD ripetutamente affermato dalla giurisprudenza europea e da quella nazionale.

Si lamenta, inoltre, che - soffermandosi soltanto sulla clausola contenuta nella lett. J) dell'accordo di prestazione servizi sottoscritto dai ricorrenti con Stanleybet e omettendo di valutare l'intero contenuto del contratto - il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il mandato conferito si limitasse alla sola prestazione di un servizio di trasmissione dati e non autorizzasse invece i centri alla diretta raccolta delle scommesse.

3. Con successiva memoria depositata in Cancelleria, i ricorrenti hanno insistito sulle argomentazioni e conclusioni già rassegnate nel cumulativo ricorso, come pure hanno fatto con la memoria di replica alle conclusioni scritte con cui il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'ordinanza impugnata afferma che il contratto concluso tra gli indagati e Stanleybet - a quanto par di capire, di identico contenuto per tutti e quattro i ricorrenti - li autorizzava soltanto a trasmettere al *bookmaker* le scommesse effettuate dai clienti, senza poter invece raccogliere le giocate in contanti e pagare le vincite e che gli stessi, al di fuori di un rapporto contrattuale formalizzato, avevano invece dato vita ad una forma di intermediazione tra clienti e allibratore straniero vietata dall'art. 4, comma 4-*bis*, l. 401/1989, sì che la loro attività non poteva essere riferita alla Stanleybet, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di matrice eurounitaria invocate in ricorso.



2. Questa ricostruzione, tuttavia, appare in contrasto con gli accertamenti di polizia che la stessa ordinanza riepiloga, sì che la complessiva lettura del provvedimento - che, come si vedrà, da un lato, richiama principi giurisprudenziali non pertinenti rispetto al caso di specie e, d'altro lato, non considera il contesto normativo delineato nel d.m. 111/2006, invocato dagli indagati - non consente di comprendere l'iter logico giuridico posto a base della decisione. La motivazione, dunque, è soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche col ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, essendo fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314), sì da integrare un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Falella, Rv. 269296).

3. Ed invero, l'ordinanza (pag. 2), dopo aver attestato che il mandato riguardava l'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati - focalizzando peraltro l'attenzione soltanto sulla previsione contenuta nella lett. j) del contratto - distingue le operazioni di "raccolta di scommesse" (che, secondo il Tribunale, non avrebbe costituito oggetto di mandato) dalla "mera trasmissione di esse", ciò a cui i ricorrenti si sarebbero dovuti limitare. E' incomprensibile, tuttavia, in che cosa sarebbe dovuta consistere questa attività di "trasmissione di scommesse", posto che l'ordinanza non spiega dove, come e con chi le stesse si sarebbero dovute concludere (prima di essere trasmesse dai CTD) e dove, come e a chi sarebbe stata pagata la posta di gioco (e le eventuali vincite).

Per contro, la ricostruzione delle attività di polizia svolte quale effettuata dal giudice di merito è del tutto aderente alla tesi da sempre sostenuta dai ricorrenti, secondo i quali il Tribunale avrebbe ommesso di valutare compiutamente il contratto scritto depositato in atti, vale a dire che gli stessi avevano concluso con Stanleybet un mandato che li autorizzava a trasmettere le scommesse presso di loro effettuate con pagamento della posta di gioco, sì che gli esercizi commerciali - che, in modo del tutto trasparente, recavano l'insegna del *bookmaker* - facevano parte della rete fisica di vendita dell'allibratore straniero quale di fatto operante in Italia pur in assenza di concessione per essere stato il medesimo discriminato nel rilascio del relativo titolo.

Per due ricorrenti (Castelli e Miraglia) l'ordinanza attesta infatti che, a fronte del pagamento della posta, era stata emessa, dal Server Centrale Stanleybet Malta (e dunque dall'allibratore straniero, salvo che si tratti di un falso) "ricevuta di mandato trasmissioni dati", evidentemente relativa alla giocata appena conclusa, e per il ricorrente Amato sembra che il metodo fosse identico, poiché si dice che nel cestino furono rinvenute "parecchie ricevute di giocate effettuate in giorni antecedenti" e si dà atto che il medesimo consegnò la ricevuta di un bonifico bancario da lui ordinato in favore di Stanleybet Malta per la somma di euro 800 per giocate effettuate da clienti in una settimana. La descrizione dei casi appena esaminati, dunque, depone univocamente nel senso che gli accordi tra i ricorrenti e la società prevedessero il mandato all'incasso delle giocate contestualmente trasmesse ed alla successiva trasmissione del controvalore delle poste di gioco ricevute.

Quanto a Magliocco si parla, in modo equivoco, di "giocate telematiche effettuate sotto dettatura di due clienti" con emissione di "scontrini di gioco senza che i due uomini avessero aperto alcun gioco-conto personale": non è tuttavia spiegato se quegli "scontrini" fossero qualcosa di diverso dalle "ricevute" rilasciate dagli altri ricorrenti e, soprattutto, non si sostiene che l'indagato avesse effettuato per conto dei due clienti scommesse telematiche utilizzando fraudolentemente conti personali di gioco intestati a terzi.

4. Quando sia verificata quest'ultima situazione - a cui fa riferimento lo stesso Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte - il reato qui ipotizzato è certamente configurabile (anche soltanto a livello di *fumus* in fase cautelare) e proprio a questi casi si attaglia il principio di diritto richiamato dal provvedimento impugnato, secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietata dall'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano che raccoglie le scommesse (Sez. 3, n. 53329 del 16/07/2018, Gambuzza, Rv. 275179). In quel caso, di fatti, era contestato agli indagati di aver consentito agli scommettitori di utilizzare conti gioco intestati a soggetti di comodo per effettuare giocate presso un *bookmaker* straniero rispetto al quale era rimasta oscura la natura dei rapporti in essere con gli indagati. Analoga la vicenda - questa volta riguardante proprio i rapporti con Stanleybet - ~~è~~ stata esaminata nella parimenti citata sent. Sez. 3, n. 2584 del 28.9.2018, dep. 2019, Iraci, n.m. (invocata nella requisitoria scritta del Procuratore generale ed esaminata anche nella memoria difensiva), in



cui erano state pure effettuate giocate da parte di soggetti non titolari dei conti gioco dei quali era stato contestato l'utilizzo. Questi casi - ben diversi da quelli nella specie descritti nella motivazione dell'ordinanza impugnata - sono stati anche successivamente scrutinati da questa Corte, che ha al proposito affermato il chiaro, e del tutto condivisibile, principio secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un *bookmaker* straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato di cui all'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l'esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a detto *bookmaker* (Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Ferrara, Rv. 275703).

5. Per contro, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e che va ribadita, il reato ipotizzato non sussiste se - dopo aver invano richiesto l'autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione (come nel caso di specie hanno provato i ricorrenti Castelli, Miraglia e Amato, mentre per Magliocco non v'è stata alcuna risposta da parte del Questore) - il terminale italiano di una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al *bookmaker*, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all'allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1° marzo 2006, n. 111. Questi, infatti, sono stati i casi scrutinati nelle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea citate in ricorso (Grande Sezione, 6 marzo 2007, Placanica, Palazzese e Sorricchio c. Italia; Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, Costa e Cifone c. Italia; Terza Sezione, 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia) sulle quali si fondano le numerose sentenze di questa Corte che hanno affermato quel principio, annullando i provvedimenti di condanna (o di sequestro preventivo delle aziende) adottati in sede di merito nei confronti dei titolari di Centri Trasmissione Dati facenti parte della rete di vendita Stanley e di altre società che si trovano in analoghe condizioni.



5.1. Le vicende esaminate dalle decisioni sovranazionali e domestiche appena evocate – in fatto del tutto coincidenti con il funzionamento delle aziende in sequestro quale descritto nell’ordinanza impugnata – sono riconducibili alle modalità di raccolta delle scommesse attraverso i c.d. “luoghi di vendita” di cui all’art. 1, comma 2, lett. i), d.m. Min. Econ. e Finanze 1° marzo 2006, n. 111 (recante *Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*). La disposizione della legge finanziaria per il 2005 richiamata nel titolo del citato regolamento ha infatti demandato al Ministro dell’economia e delle finanze di emanare uno o più decreti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per provvedere al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.

Or bene, il suddetto decreto stabilisce che la raccolta delle scommesse da parte dei concessionari e delle loro “reti distributive” «è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità “a distanza”, ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva» (art. 2, comma 3, d.m. 111/2006) e che «fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse» (art. 2, comma 5, d.m. 111/2006). L’art. 1, comma 2, lett. i) del citato decreto, definisce il “luogo di vendita” ove – in alternativa alle modalità “a distanza” – possono essere raccolte scommesse come «il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di AAMS e della licenza di polizia rilasciata dall’Autorità di pubblica sicurezza, di cui all’articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite». Si aggiunge che «l’accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco» (art. 18, comma 1) e che «gli importi relativi alle vincite ed ai rimborsi, per le scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di vendita stessi, anche temporanei, dove è stata effettuata la scommessa» (art. 17, comma 2).

Laddove, dunque, il gestore del “luogo di vendita” appartenente alla “rete distributiva” del *bookmaker* effettui la menzionata attività di raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesso attività di incasso delle poste e di

pagamento delle eventuali vincite – non si ha illecita intermediazione nella raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 2, comma 5, d.m. 111/2006. Come si è poco sopra precisato, infatti, questa disposizione, erroneamente richiamata invece a pag. 5 dell'ordinanza impugnata a sostegno della conclusione raggiunta, fa salva, appunto, la descritta disciplina regolamentare.

5.2. La normativa regolamentare, ovviamente, si pone nel solco della disciplina legislativa nazionale e postula quindi che i soggetti abilitati alla raccolta delle scommesse – attraverso luoghi di vendita, ovvero a distanza – abbiano ottenuto la necessaria concessione (cfr. art. 2, comma 1, d.m. 111 del 2006) e che i titolari dei luoghi di vendita siano in possesso dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 t.u.l.p.s. (cfr. la già citata disposizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. i, del decreto). In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia nelle decisioni più sopra citate, tuttavia, il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali. In particolare – ha statuito la Corte di Lussemburgo, rispondendo a questioni pregiudiziali sollevate da giudici penali italiani nell'ambito di procedimenti penali aperti nei confronti di soggetti titolari di CTD contrattualmente legati a Sanley International Betting Ltd - «gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale...che impone una sanzione penale a soggetti quali gli imputati nelle cause principali per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta e scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale allorché questi soggetti non hanno potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro» (Corte giust., Gr. Sez., 6 marzo 2007, Placanica, Palazzese e Sorricchio c. Italia) e le stesse disposizioni «ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara» (Corte Giust. UE, Quarta Sez., 16 febbraio 2012, Costa e Cifone c. Italia, ove era stata esaminata la gara per il rilascio di nuove concessioni indetta con il c.d. decreto Bersani). Allo stesso modo – in analoga vicenda penale concernente la titolare di un CTD contrattualmente legata a Stanleybet Malta Ltd e con particolare riguardo alla mancata partecipazione di quest'ultima società alla gara successivamente indetta con il c.d. decreto Monti a causa delle discriminatorie condizioni da esso poste ai



nuovi concessionari - si è affermato che «gli articoli 49 TFUE e 56 TFUD devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione» (Corte Giust., Terza Sez., 28 gennaio 2016, Laezza c. Italia).

5.3. Occorre, pertanto, ribadire che l'attività di raccolta delle scommesse, effettuata in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un *bookmaker* operante nell'ambito dell'Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni - e che proprio per tale ragione non abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. - e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possano essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4-*bis*, l. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione europea. Vale, invero, il principio giusta il quale, in tema di giochi d'azzardo, non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero privo di concessione per non aver partecipato alle gare per l'assegnazione indette ai sensi del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, a causa della non conformità del regime concessorio interno agli artt. 49 e 56 T.F.U.E. nella interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, secondo la quale dette norme ostano ad una disposizione restrittiva interna che imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza dei termini della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione di scoraggiare l'attività illegale (Sez. 3, n. 2262 del 16/11/2016, dep. 2017, Viozzi e a., Rv. 269054; Sez. 3, n. 43955 del 15/09/2016, Tomassi, Rv. 267936, relativa a Stanleybet; Sez. 3, n. 27864 del 03/05/2016, De Bernardin, Rv. 267468; questi principi sono stati anche più di recente riaffermati proprio con riguardo a Stanleybet: Sez. 3, n. 7223 del 08/10/2019, dep. 2020, Pavone, n.m.; Sez. 3, n. 50012 del 09/10/2019, n.m.).

6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Siracusa, affinché il giudice del merito cautelare



chiarisca se i casi di specie riguardino ipotesi di intermediazione attraverso il fraudolento utilizzo di conti gioco ovvero altre illecite modalità – per cui sussiste il *fumus* del reato ascritto – ovvero se si tratti della gestione di luoghi di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lett. i) d.m. 1° marzo 2006, n. 111 per cui debba conseguentemente farsi applicazione dei principi richiamati *sub* §§. 5 ss., con conseguente necessità, nel qual caso, di verificare, nei limiti del giudizio sommario richiesto in sede cautelare, se Stanleybet Malta Ltd sia stata illegittimamente discriminata nel rilascio delle concessioni di gioco.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Siracusa.

Così deciso il 9 luglio 2020.